

Berna, 3.9.2026

N. 071-16.1 Kosovo

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'accordo di libero scambio multilaterale AELS-Kosovo il 1° ottobre 2026

1 Entrata in vigore

L'accordo di libero scambio AELS-Kosovo entrerà in vigore tra Svizzera, Liechtenstein e Kosovo il 1° ottobre 2026. È già entrato in vigore tra Islanda, Norvegia e Kosovo il 1° settembre 2026.

2 1 Aliquote preferenziali all'importazione

Contemporaneamente all'entrata in vigore di questo accordo, lo status del Kosovo quale Paese in via di sviluppo beneficiario di preferenze tariffali sarà revocato. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell'entrata in vigore.

3 Disposizioni in materia d'origine

Si applicano le norme di origine della Convenzione regionale riveduta sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (Convenzione PEM riveduta).

3.1 Principio

3.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS-Kosovo

Portata territoriale:

- Paesi dell'AELS
- Kosovo

Campo d'applicazione

Questo accordo AELS copre tutte le categorie di merci. Pertanto, non esistono ulteriori accordi agricoli bilaterali come nel caso di altri accordi AELS.

3.2 Norme d'origine e della lista

Si applicano le norme di origine e della lista della Convenzione PEM riveduta².

3.3 Cumulo dell'origine

Il Kosovo è una Parte contraente della Convenzione PEM riveduta, per questo motivo il cumulo diagonale con i partner di libero scambio in comune all'interno della zona PEM è generalmente possibile (p. es. con l'Unione Europea). Le opzioni di cumulo effettive

¹ [RS 0.946.31](#)

² Vedi [circolare norme di origine della Convenzione PEM riveduta](#)

possono essere visualizzate nella [Matrix](#). Inoltre, la Convenzione PEM riveduta prevede anche il cumulo totale.

3.4 Drawback

Le disposizioni in materia di drawback della Convenzione PEM riveduta sono limitate al commercio di prodotti tessili.

3.5 Prove dell'origine

Si applicano le prove d'origine previste dalla Convenzione PEM riveduta. Le spiegazioni sul rilascio delle prove dell'origine sono desumibili dalle [istruzioni](#) concernenti le prove dell'origine.

3.5.1 Tenore della dichiarazione d'origine

Si applica il testo secondo la Convenzione PEM riveduta.

3.6 Esportatori autorizzati della Svizzera

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

3.7 Preferenze tariffali per merci in base allo scopo d'impiego

Se la concessione di preferenze tariffali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce³, si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) dell'Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane. In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso la Direzione dell'U-DSC.

Per eventuali domande contattare l'ambito Misure economiche e franchigia doganale (wirtschaft@bazg.admin.ch).

4 Riduzione dei dazi

Le Parti contraenti riducono i dazi sui prodotti industriali in un'unica fase con l'entrata in vigore dell'accordo. Eccezioni: alcuni prodotti agricoli, pesci e prodotti ittici.

Informazioni dettagliate in merito (in inglese):

- [riduzione dei dazi da parte del Kosovo \(allegato II\)](#);
- [riduzione dei dazi da parte della Svizzera \(allegato V\)](#).

5 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca in Kosovo o in Svizzera possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale quando vengono importate in Svizzera. A tal fine, occorre presentare una prova d'origine allestita a posteriori, nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto. Se al momento dell'imposizione non è disponibile alcuna prova di origine, è necessario richiedere un'imposizione provvisoria.

Le prove di origine rilasciate in Kosovo prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio e ai sensi dell'Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo⁴ (preferenze SPG) non sono più valide a partire dal 1° ottobre 2026. A partire da questa data dovrà essere disponibile una prova di origine rilasciata nell'ambito dell'accordo di libero scambio per l'imposizione preferenziale.

³ Vedi «Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego», cifra 2 delle [Osservazioni sulla tariffa doganale – Tares](#)

⁴ [RS 946.39](#)

6 Documenti

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AELS e il Kosovo è pubblicato sul [sito dell'AELS](#) in lingua inglese.

A partire dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali saranno disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.